

TAR Bari 25/09/1996 n. 563  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Nel corso del procedimento per l'aggiudicazione di un contratto di appalto di lavori pubblici la verifica della composizione delle offerte - e quindi un'analisi prodromica dei prezzi offerti, intesa ad accertare l'incidenza di ciascuno di essi su quello complessivo, la loro congruità e, in definitiva, a dare ragione del carattere anomalo dell'offerta - ha senso ed è possibile soltanto in quanto non sia stato adottato un criterio automatico per la determinazione dell'offerta anomala giacché in questo caso, essendo stabilito e noto a tutti i concorrenti il limite oltre il quale l'offerta è considerata « anomalmente bassa », non sussistono né i motivi tecnici né le finalità garantistiche sottese al sub procedimento regolato dall'art. 5 quattordicesimo comma L. 2 febbraio 1973 n. 14. In sede d'esame delle giustificazioni circa la composizione delle offerte anomale, presentate nel corso di una gara per l'aggiudicazione di un contratto di appalto di lavori pubblici, sono legittimamente considerate inaccettabili le giustificazioni riferentisi ad una prestazione dichiaratamente resa in perdita, posto che essa non appare conforme all'interesse pubblico ad una buona esecuzione dell'opera.